



# COMUNE DI BOLTIERE

*Provincia di Bergamo*

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 34 DEL 08-09-2014**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER IL CALCOLO DELLA TASI PER L'ANNO 2014**

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data otto settembre duemilaquattordici, alle ore 20:30, nella sede comunale - Sessione Straordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta LA SINDACA, FORLANI ARMIDA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA BUCCI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

FORLANI ARMIDA	Presente	CAVALLAZZI GIOVANNI	Presente
FRIGENI WALTER	Presente	FORLANI ANDREA	Presente
GABRIELLI PAOLA	Presente	PALAZZINI OSVALDO	Presente
TESTA ELISABETTA	Presente	LENA MASSIMO	Presente
CERESA ANNA	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Presente
APPIANI SERGIO MARIO	Presente	FORESTI LUCA	Presente
LOCATELLI VINCENZO	Presente		

Consiglieri presenti n. 13 - Consiglieri assenti n. 0

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
F.TO DOTT.SSA GARRONE RAFFAELLA

**PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
F.TO DOTT.SSA GARRONE RAFFAELLA

=====

La Sindaca Armida Forlani introduce l'argomento e cede poi la parola al Consigliere delegato al bilancio Vincenzo Locatelli il quale premette che è stata compiuta un'analisi finalizzata a conciliare le esigenze dei cittadini con la necessità di salvaguardare le entrate del comune, in un'ottica di riequilibrio ed equità.

Il Consigliere Locatelli presenta le tariffe stabilite, esprimendo il proprio rammarico per non aver potuto al momento fare di meglio e anticipando le intenzioni dell'amministrazione di proseguire nelle proprie valutazioni.

Il Consigliere Lena Massimo della lista civica "Osvaldo Palazzini per Boltiere" chiede spiegazioni dettagliate in merito alla nuova tassa e su come siano distribuiti i 550.000,00 euro di presunto gettito.

La Sindaca replica che non è stata l'amministrazione ad inventare tale tassa, prevista a livello nazionale. Chiarisce quindi che il gettito presunto è stato calcolato in base alla stima dei costi dei servizi e che la vera scelta è rappresentata dall'aliquota del 2,5 ‰ con detrazione per le abitazioni principale.

Il Cons. Locatelli approfondisce la questione dei costi coperti dalla TASI e le aliquote stabilite dall'amministrazione nei seguenti termini: il gettito 1<sup>a</sup> casa ad aliquota 2,5 per mille è stimato in euro 386.000,00, il gettito altri immobili ad aliquota 1,5 per mille (che ricomprende le aliquote all'1 per mille abitazioni di lusso ed immobili rurali) è stimato in euro 194.000,00 per un totale di euro 580.000,00. Le detrazioni/esenzioni sono stimate in euro 30.000,00 – Il totale iscritto a bilancio, al netto delle detrazioni/esenzioni, è pari a euro 550.000,00.

Seguono interventi da parte dei Consiglieri Lena Massimo e Osvaldo Palazzini i quali criticano fortemente:

- la mancanza di dati dettagliati e coerenti sul gettito previsto in base alle diverse tipologie di immobili;
- l'incapacità dell'amministrazione di spiegare le scelte operate, con particolare riferimento al superamento del limite del 10,6 ‰ previsto per le fattispecie residuali di immobili;
- l'incoerenza dell'attuale maggioranza rispetto alle posizioni opposte assunte nel precedente mandato, nel corso del quale ha sempre invocato la necessità di non aumentare le tasse.

La Sindaca replica che i dati necessari sono stati forniti dagli uffici comunali e possono essere richiesti da tutti i consiglieri e, rispetto al dubbio di legittimità posto dal consigliere Palazzini nel proprio intervento, rimarca che il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole in merito.

Seguono una serie di interventi da parte dei consiglieri di opposizione in merito ai dati stimati del gettito e alle spese da sostenere, cui il Consigliere Locatelli è impossibilitato a rispondere a causa di una difficoltà nella consultazione del relativo file. Sia il Consigliere Locatelli che la Sindaca si scusano per tale inconveniente.

Il Consigliere Testa comunica che, in base ai propri calcoli, personalmente pagherà qualcosa in meno rispetto al passato.

Il Cons. Lena informa che, in base alle proprie stime, coloro per i quali è prevista l'aliquota al 9,5 ‰ pagheranno circa 2.200.000,00 euro. La Sindaca replica che le aziende hanno altre leve, diversamente dai singoli cittadini.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto:

- Cons. Italo Maurizio Testa: pur manifestando la propria volontà di accordare fiducia all'amministrazione, dichiara il voto contrario della lista civica "Boltiere Prima di Tutto", in quanto il quadro non è chiaro.
- Cons. Lena Massimo a nome della lista civica "Osvaldo Palazzini per Boltiere" ritiene del tutto superflua una dichiarazione di voto.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che l'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce di "*confermare la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvede a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

VISTO l'articolo 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale dispone che "il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale dispone che "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione*" e che tali deliberazioni "*anche se*

*approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno";*

DATO ATTO che con il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con il quale è stato differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30 settembre 2014;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 31 del 08/09/2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

a) l'art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che *"l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";*

b) l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille...omissis...";*

c) il citato comma 677, come modificato dal D.L. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, secondo cui *"Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011".*

d) l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 il quale dispone che *"Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676" pari all'1 per mille.*

e) l'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 il quale prevede che, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante debba versare la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata mentre la restante parte debba essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, *in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- nel quantificare le aliquote TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

- per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l'anno 2014 un importo pari ad Euro 550.000,00;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 01.09.2014 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2014 e in particolare che:

- Per quanto riguarda il **Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili** i costi finanziati dal **gettito** TASI, presumibilmente quantificato in **Euro 550.000,00**, in applicazione delle aliquote in approvazione con la presente deliberazione e a fronte delle esenzioni e delle detrazioni approvate con Regolamento Comunale (articoli 54 e 55), sono analiticamente individuati in:

1	Illuminazione pubblica	Euro	155.000,00
2	Ambiente e verde pubblico	Euro	49.000,00
3	Manutenzione strade	Euro	10.000,00
4	Protezione Civile	Euro	5.700,00
5	Servizi Socio - assistenziali	Euro	271.837,00
6	Vigilanza territoriale	Euro	123.212,00
<b>TOTALE COSTI FINANZIATI</b>		<b>Euro</b>	<b>614.749,00</b>

Con un grado di copertura pari al **89,47 %**;

- Dalle stime operate dall'Ufficio Tributi, in base all'analisi della banca dati immobiliare, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando le seguenti aliquote:

<b>Fattispecie immobiliare o tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>2,50 ‰</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>1,00 ‰</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	<b>1,00 ‰</b>
Tutte le fattispecie residuali di immobili rispetto alle categorie precedenti, fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli non soggetti per dettato normativo	<b>1,5 ‰</b>

- Vengono rispettati i vincoli di cui all'articolo 1, comma 677, della L. 27/12/2013, n. 147, la quale stabilisce che *"la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>IMU</b>	<b>TASI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>PARAMETRO</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9	-	<b>2,50 ‰</b>	<b>2,50 ‰</b>	<b>6,00 ‰</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue	<b>5,00 ‰</b>	<b>1,00 ‰</b>	<b>6,00 ‰</b>	<b>6,00 ‰</b>

pertinenze, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9				
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	-	<b>1,00</b> ‰	<b>1,00</b> ‰	<b>1,00</b> ‰
Tutte le fattispecie residuali di immobili rispetto alle categorie precedenti, fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli non soggetti per dettato normativo	<b>9,5</b> ‰	<b>1,50</b> ‰	<b>11,00</b> ‰**	<b>11,4</b> ‰**

\* limite fissato dall'articolo l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013

\*\* il superamento del limite del 10,6 ‰ è possibile in applicazione del comma 677 della legge 147/2013 e della legge 68/2014;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

RITENUTO, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2014, le aliquote, per la TASI come sopra indicate;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;
- l'art. 1 del decreto legge n. 88 del 9 giugno 2014 che stabilisce che il versamento del tributo in acconto è effettuato entro il 16 ottobre 2014 a condizione che il Comune pubblichi sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998, con inserimento delle deliberazioni nel portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre 2014;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis .....)"

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, l'inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento degli obblighi precedentemente citati;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 4 (Palazzini, Lena, Testa, Foresti) astenuti nessuno.

## DELIBERA

1. di dare atto e di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, previsto in **Euro 550.000,00**, quelli indicati nel seguente prospetto nel quale sono individuati, ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

1	Illuminazione pubblica	Euro	155.000,00
2	Ambiente e verde pubblico	Euro	49.000,00
3	Manutenzione strade	Euro	10.000,00
4	Protezione Civile	Euro	5.700,00
5	Servizi Socio - assistenziali	Euro	271.837,00
6	Vigilanza territoriale	Euro	123.212,00
<b>TOTALE COSTI FINANZIATI</b>		<b>Euro</b>	<b>614.749,00</b>

Con un grado di copertura pari al **89,47 %**;

3. di approvare per l'anno 2014, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" (quale componente della IUC):

<b>Fattispecie immobiliare o tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>2,50 ‰</b>
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9	<b>1,00 ‰</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	<b>1,00 ‰</b>



Tutte le fattispecie residuali di immobili rispetto alle categorie precedenti, fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli non soggetti per dettato normativo	<b>1,5 ‰</b>
---	--------------

4. di dare atto che vengono rispettati i vincoli di cui all'articolo 1, comma 677, della L. 27/12/2013, n. 147, e della L. 68/2014;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 08/09/2014 , nonché alla normativa statale vigente.
7. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1° gennaio 2014;
8. Di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;
9. di dichiarare, con apposita e separata votazione, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dal seguente esito: voti favorevoli n. 9 - voti contrari n. 2 (Palazzini, Lena) - astenuti n. 2 (Testa, Foresti).

*Alle ore 24.00 i lavori del Consiglio vengono interrotti per una breve pausa. La seduta riprende alle ore 24.10.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE  
F.TO FORLANI ARMIDA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA CARLA BUCCI

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Boltiere, 10-09-2014

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA FRIGENI LAURA

---

### **CERTIFICATO ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo del Comune senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Boltiere,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CARLA BUCCI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 08-09-2014

Boltiere, 10-09-2014

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA FRIGENI LAURA